

l'azione del Governo ungherese per la viticoltura di quella nazione.

Ripeto quello che ho detto, che, cioè, la viticoltura è una delle principali fonti della ricchezza nazionale. L'azione del ministro di agricoltura sarà sempre costantemente ispirata a questo concetto.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Montagna al presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro delle finanze « per conoscere se a loro non sembri arbitraria l'interpretazione che l'amministrazione del lotto dà agli articoli 14 e 24 del Decreto 14 novembre 1894, n. 473, creando l'incompatibilità fra la carica di sindaco e l'ufficio di ricevitore del lotto.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Branca, ministro delle finanze.** Dal contesto delle disposizioni del Decreto-legge 1894 risulterebbe chiarissima la incompatibilità.

Ma è inutile fermarsi sul Decreto del 1894, in quanto che il Decreto organico, tuttora in vigore, che regge il conferimento dei banchi di lotto, coll'articolo 10 stabilisce quanto segue:

« Per conseguire la nomina a ricevitore di banco di lotto, è necessario:

a) esser cittadino italiano e dimorare nel Regno;

b) non trovarsi in servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, e a qualsiasi altra amministrazione pubblica, e non coprire la carica di sindaco del Comune in cui è situato il banco. »

Questa disposizione dell'articolo 1° tronca la questione in modo che non è possibile discutere di interpretazione.

**Presidente.** L'onorevole Montagna ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**Montagna.** La risposta dell'onorevole ministro è la giustificazione completissima della mia interrogazione.

Se io ho rivolto al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro delle finanze la mia interrogazione, è perchè mi non trovato di fronte ad un caso determinato, nel quale l'Amministrazione del lotto, riferendosi precisamente agli articoli 14 e 24 del Decreto del 1894, riteneva la incompatibilità tra l'ufficio di sindaco e quello di ricevitore del lotto.

Ora l'onorevole ministro ammette comple-

tamente che queste disposizioni del decreto del 1894 non possono stabilire l'incompatibilità.

**Branca, ministro delle finanze.** Anzi ho detto che la stabiliscono; ma è inutile discuterne perchè c'è una disposizione.

**Montagna.** L'onorevole ministro, se non mi sbaglio...

**Branca, ministro delle finanze.** Io ho detto che il contesto delle disposizioni del decreto del 1894 stabiliscono in modo chiarissimo la incompatibilità, ma è inutile, ripeto, discutere su questa disposizione, quando il decreto organico del 1891, tuttora in vigore, ha una disposizione esplicita e tagliente.

**Montagna.** A me sembra in verità che le disposizioni del 1894 non giustifichino le incompatibilità.

L'onorevole ministro poi si appella al decreto 1891, il quale parla del conferimento dei banchi. Io però osservo che il decreto del 1891 essendo fatto per l'applicazione della legge 20 luglio 1891, dovrebbe contenere le norme per applicare i criteri della legge stessa. Ora questa legge (di cui il decreto 29 novembre 1891, dovrebbe costituire il regolamento) non si occupa affatto del conferimento dei banchi di lotto.

Infatti l'articolo 1° di essa parla della ricchezza mobile, l'articolo 2° delle tariffe, l'articolo 3° distingue i banchi in diverse categorie, l'articolo 4° stabilisce le norme per le pubbliche lotterie, il 6° dà alcune disposizioni speciali ed il 7° dà facoltà al Governo di pubblicare il Regolamento.

Io sono anche andato a riscontrare se ci erano precedenti che giustificassero l'operato dell'Amministrazione, ma non ne ho trovati. Il decreto del 29 novembre 1891 è esplicito, ma io rimango meravigliato che esso non trovi origine in nessuna legge. Sta infatti che nessuna legge ha sancito tale incompatibilità, e che questa è creata col Decreto Reale del 29 novembre 1891 e colle disposizioni del decreto del 1894. E sta in fatto questo, che questi decreti non hanno emanazione da nessuna disposizione legislativa; quindi indipendentemente da ogni disposizione legislativa l'incompatibilità si è creata.

**Presidente.** Passiamo ora all'interrogazione degli onorevoli Ottavi, Scalini, Pullè, Miniscalchi, Poggi, Rava, Grandi, Costa Alessandro, Gamba, Danieli, Brena, ai ministri del tesoro e delle finanze « per conoscere se in-